IL COMMERCIO
DI CHIETI E PROVINCIA

NOTIZIARIO DELLA UNIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI - CONFCOMMERCIO DI CHIETI

Quindicinale - Dir. Serie Amm. UNIONE COMMERCIANTI - Via Santarelli, 219 - 221 - Tel. e fax 0871/64589 - 66823 - Chieti - sped. in a. p. - art. 2 comma 20/C legge 662/96 - Filiale di Chieti - Aut. Trib. di Chieti 24-2-1971 - Dir. Res. dr. V. D'Alessandro - Delegazioni, Uffici e Recapiti: LANCIANO - Via De Crecchio, 77 - Tel. 0872/713146 - 714780 - ORTONA - P.zza Risorgimento, 1 - Tel. 085/9057228 - 9063748 - SAN SALVO - Via Verdi, 3 - Tel. 0873/342788 - VASTO - Via delle Garbane, 10/G - Tel. 0873/361053 - 374135 - fax 368025 - CASALBORDINO - Via Lavarello, 68 - Tel. 0873/910371 - CASTIGLIONE M. M. - Via Roma, 10 - Tel. 0873/978828 - GISSI - Via Italia, 8 - Tel. 0873/837371 - SCERNI - Via A. Moro, 34 - Tel. 0873/919350 - Ciclostilato in proprio. - In caso di mancato recapito restituire al mittente - Tassa a carico.

Anno XXXII n. 20 – Chieti 23.7.2003 - 1 -

CONFCOMMERCIO CHIETI

IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL TURISMO 19 LUGLIO 2003 (pubblici esercizi e stabilimenti balneari, alberghi)

*

- **TABELLE RETRIBUTIVE – PUBBLICI ESERCIZI E STABILIMENTI BALNEARI**
- **TABELLE RETRIBUTIVE – ALBERGHI**
- **RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI MINORENNI**

*** * * * ***

IPOTESI D'ACCORDO
PER IL RINNOVO DEL CCNL TURISMO 19 LUGLIO 2003
(pubblici esercizi e stabilimenti balneari, alberghi)

Il 19 luglio 2003 *Fipe, Federalberghi, Faita, Fiavet, Federreti* con la partecipazione di **Confcommercio**, e Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica e normativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo, scaduto il 31 dicembre 2001.

L'accordo è stato raggiunto dopo una trattativa durata oltre diciotto mesi e a conclusione di una serrata sessione di negoziato di trentasei ore e costituisce un equilibrato punto d'incontro tra le posizioni delle parti contraenti, contemperando le esigenze delle imprese con le aspettative dei lavoratori.

L'intesa è complessivamente fondata sui temi del salario (retribuzione per tutto il quadriennio senza rinnovo del biennio economico), della assistenza sanitaria integrativa e sulla rivisitazione della parte normativa, in particolare per quel che riguarda il contratto a termine, il part time e l'orario di lavoro.

Forniamo, di seguito, alcune prime note di commento del testo**,** che è possibile trovare sul nostro sito internet ***www.confcommerciochieti.it*** riservandoci di fornire ulteriori approfondimenti sui singoli temi.

- ***SFERA DI APPLICAZIONE***

La sfera di applicazione del settore pubblici esercizi si arricchisce di una nuota tipologia d'azienda rappresentata dai **parchi a tema.**

- ***MERCATO DEL LAVORO***

  – ***Lavoro a tempo determinato –***

L'accordo conferisce attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 24 settembre 2001, n. 368 in materia di lavoro a tempo determinato.

Nella lettera di assunzione **dovranno essere specificate le ragioni** a fronte delle quali è apposto il termine al contratto di lavoro, in conformità a quanto previsto dalla nuova disciplina legislativa della materia.

L'accordo indica esplicitamente alcune ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato tipiche del settore e **amplia i limiti quantitativi (fino al 20%) per l'utilizzo dei contratti a tempo determinato**.

Una particolare attenzione è stata dedicata ai contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità, per intensificazioni dell'attività e per ragioni sostitutive, <u>ai quali non si applicano limiti quantitativi</u>.

E' stata inoltre disciplinata la materia del diritto di precedenza nella riassunzione, entro i limiti previsti dalla legge.

  – ***Lavoro a tempo parziale –***

E' stato definito che i lavoratori a tempo parziale possono essere impiegati anche nella **lavorazione a turni** con le modalità stabilite dal secondo livello.

Inoltre è **elevato a 180 ore** (rispetto alle 130 del precedente CCNL) il tetto previsto per il lavoro supplementare che, come e noto, può essere ampliato dalla contrattazione integrativa.

– ***Lavoro extra*** *(nuovi valori del compenso orario lordo)* –

Tra i casi per i quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra vengono introdotte le attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari.

Ecco i **nuovi valori** dei compensi orari lordi spettanti ai lavoratori extra.

	lug-03	**dic-03**	**set-04**	**lug-05**
4	10,39	10,66	10,94	11,10
5	9,90	10,16	10,43	10,58
6s	9,47	9,72	9,97	10,12
6	9,35	9,60	9,85	10,00
7	8,76	8,99	9,22	9,36

Tali valori sono comprensivi degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di trattamento di fine rapporto.

– ***Lavoro temporaneo*** –

Fermi restando i casi in cui è previsto il ricorso al lavoro temporaneo (cosiddetto lavoro interinale), la disciplina dell'istituto assume valenza autonoma, non più collegata a quanto previsto per il lavoro a tempo determinato. E' fissato un nuovo limite quantitativo per il ricorso al lavoro temporaneo pari all'otto per cento dei lavoratori dipendenti, con un minimo di tre prestatori di lavoro temporaneo.

- ***CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE***

Di particolare rilevanza le novità previste nella classificazione del personale. In particolare vengono introdotte le seguenti figure:

- **terzo livello:** *responsabile del servizio di ristorazione commerciale a catena (pubblici esercizi);*
- **quarto livello:** *barman e barwoman (alberghi);*
- **quinto livello:** *operatore pizza (alberghi e pp.ee.), addetto alla sicurezza in discoteche (locali da ballo).*

Sarà istituita una commissione paritetica, che dovrà completare i lavori entro il 31 marzo 2004, per verificare il corretto inquadramento di alcune qualifiche già presenti nel settore e che, pertanto, con questo rinnovo contrattuale ricevono un ulteriore più significativo riconoscimento:

- ***dietista***
- ***operatore pluriservizio***
- ***addetto di cucina di ristorazione a catena.***

- ***SECONDO LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE***

L'accordo indica, a titolo esemplificativo, alcuni indicatori derivanti da fonti ufficiali (INPS, ISTAT, Unioncamere, Enti pubblici regionali o territoriali per il turismo ecc.) che è possibile utilizzare per la definizione del cosiddetto premio di risultato.

- ***ORARIO DI LAVORO***

L'intesa conferisce attuazione ad alcuni dei temi disciplinati dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di disciplina dell'orario di lavoro. In particolare sono state introdotte soluzioni di miglior favore per le imprese in relazione alla durata massima dell'orario di lavoro (sei mesi rispetto ai quattro previsti dalla legge ampliabili dalla contrattazione integrativa sino a dodici mesi), al riposo giornaliero, al lavoro straordinario. E' inoltre previsto un impegno ad incontrarsi per esaminare gli ulteriori temi disciplinati dal decreto.

- ***FORMAZIONE CONTINUA***

Le parti convengono che il fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio turismo e servizi (For.Te) costituisce il fondo di riferimento per i dipendenti delle imprese del settore turismo.

Inoltre, le parti hanno concordato sulla opportunità che il fondo si avvalga della rete degli enti Bilaterali del settore turismo e dei relativi centri di servizio quale strumento di assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.

- ***ENTI BILATERALI***

L'accordo sancisce ufficialmente il passaggio al nuovo sistema di riscossione dei contributi dovuti al sistema della bilateralità mediante il modello F24, secondo le modalità definite con la circolare INPS 29 gennaio 2003, n. 20.

Inoltre. con decorrenza dal 1° gennaio 2004, cessa di aver vigore la soluzione transitoria che consentiva, in alternativa al versamento del contributo dovuto agli enti bilaterali, la possibilità di corrispondere al lavoratore una indennità sostitutiva di pari importo.

- ***INSCINDIBILITA' DELLE NORME CONTRATTUALI***

Le parti, nel ribadire che il CCNL deve essere considerato un ***complesso unitario ed inscindibile***, che costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo inderogabile, hanno espressamente richiamato le nuove disposizioni concernenti l'integrale applicazione dei contratti collettivi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (c.d. legge Biagi).

- ***ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA***

E' prevista l'istituzione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore turismo.

L'**iscrizione** al fondo dovrà avvenire dal ***1 luglio del 2004*** e comporterà il pagamento di una quota iniziale pari a **18 euro**, **di cui 15 euro a carico del datore di lavoro e 3 euro a carico del lavoratore.** Per i lavoratori a tempo parziale, con decorrenza dal 1 luglio 2005 e sarà di 10 euro di cui 8 euro a carico del datore di lavoro e 2 euro a carico del lavoratore.

La **contribuzione ordinaria** dovuta al fondo, con decorrenza **dal 1 gennaio 2005**, sarà pari a **10 euro mensili, di cui 7 euro a carico del datore di lavoro e 3 euro a carico del lavoratore**.

Per i lavoratori a tempo parziale a partire dal 1 gennaio 2006 e sarà di 7 euro mensili di cui 5 euro a carico del datore di lavoro e 2 euro a carico del lavoratore.

- ***MATERNITA'***

L'accordo prevede l'integrazione dell'indennità di maternità erogata dall'INPS durante il periodo di astensione obbligatoria.

- ***DECORRENZA E DURATA***

Il nuovo contratto ha decorrenza dal **1° gennaio 2002 e scade il 31 dicembre 2005**, sia per la parte economica sia per la parte normativa. Le parti, alla luce delle condizioni di particolare congiuntura, hanno infatti ritenuto opportuno fissare, anche per la parte economica del CCNL, una durata di quattro anni, superando in tal modo la fase del rinnovo del biennio economico.

- ***RETRIBUZIONE E COSTO DEL LAVORO***

I nuovi valori retributivi decorrono ***dal mese di luglio 2003*** *con un aumento complessivo lordo a regime pari a 118 euro al quarto livello* ed uno sviluppo del costo nel quadriennio coerente con i tassi di inflazione.

La corresponsione di una ***prima tranche di aumento*** relativa al quarto livello di inquadramento, è pari a **40 euro lordi**. L'accordo prevede l'assorbimento dell'indennità di vacanza contrattuale determinando un aumento lordo effettivo pari a circa *30 euro per la prima tranche* e a *108 euro per l'aumento complessivo*.

La seconda, la terza e la quarta tranche saranno corrisposte a decorrere dal mese di **dicembre 2003 (30 euro), settembre 2004 (30 euro), luglio 2005 (18 euro)**.

In allegato le tabelle complete per tutti i livelli.

E' inoltre prevista l'erogazione di un importo *una tantum*, che, per il quarto livello di inquadramento, *è pari a 300 euro lordi*, da corrispondersi in due tranche, *che saranno erogate con la retribuzione dei mesi di agosto 2003 (140 euro) e gennaio 2004 (160 euro).*

L'una tantum non si applica al settore della ristorazione collettiva.

L'accordo prevede anche un aggiornamento del corrispettivo dovuto dai lavoratori che usufruiscano dei servizi di vitto e / o alloggio.

- ***INDENNITA' SPECIALE RISTORAZIONE COLLETTIVA***

Per la ristorazione collettiva è prevista l'erogazione di un'indennità speciale da corrispondersi per 24 mesi nei seguenti importi mensili lordi a partire dal **1 gennaio 2004**:

Quadri A-B	€ 17,00
Livelli 1-2-3	€ 14,00
Livelli 4-5	€ 12,50
Livelli 6s-6-7	€ 10,00

- ***SUBENTRO NEI RAPPORTI IN CONCESSIONE***

Le parti hanno convenuto, al fine di garantire la trasparenza del mercato della ristorazione, ove caratterizzato da concessioni pubbliche o private tramite la partecipazione a bandi di gara, che siano rispettate da parte di tutti i soggetti concorrenti gli obblighi previsti dal contratto, dalla contrattazione integrativa e dalle norme in materia di lavoro.

- ***AVVISO COMUNE***

L'accordo è completato da un protocollo d'intesa, per il quale è prevista una verifica confederale, con il quale le parti hanno avviato un percorso teso ad invitare congiuntamente le competenti istituzioni ad adottare provvedimenti di carattere fiscale, previdenziale e normativo di specifico interesse per il settore quali, ad esempio, il credito di imposta per le assunzioni a tempo determinato, la semplificazione degli oneri amministrativi concernenti il collocamento, nonché una disciplina specifica in tema di regolamentazione degli appalti nella ristorazione collettiva.

Le parti, inoltre, hanno convenuto di richiedere una modifica della disciplina dei contratti a termine al fine di pervenire a soluzioni più rispondenti alle esigenze delle imprese turistiche, ampliando le possibilità di proroga del contratto individuale e riducendo i rischi interpretativi connessi agli elementi da indicare obbligatoriamente all'interno dello stesso.

- ***QUADRI***

Le parti si incontreranno per verificare la eventuale necessità di adeguare l'ammontare della contribuzione dovuta dai datori di lavoro e dai lavoratori alla Cassa di assistenza sanitaria per i quadri.

- ***INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE***

A decorrere dal periodo di paga in corso (*retribuzione del mese di luglio*), **l'indennità di vacanza contrattuale** (*v. art. 176 CCNL Turismo 22.01.1999*) ***non deve più essere erogata***.

- ***UNA TANTUM***

L'accordo per il rinnovo del CCNL Turismo stabilisce l'erogazione di un importo *una tantum* a copertura dei diciotto mesi di carenza contrattuale (1° *gennaio 2002 – 30 giugno 2003).*

L'*una tantum* spetta unicamente al personale in forza alla data del 19 luglio 2003. Non è dovuta, pertanto, ai lavoratori cessati dal servizio prima di tale data, né ai lavoratori assunti successivamente. Inoltre, *l'una tantum non spetta al personale assunto con contratto a termine*.

Di seguito, indichiamo gli importi da erogare ai lavoratori che abbiano prestato servizio continuato per tutto il periodo di riferimento. Precisiamo che, per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, si applicano i valori previsti per i lavoratori qualificati di pari livello.

livelli	*agosto 2003*	*gennaio 2004*
A - B	190,00	210,00
1, 2, 3	160,00	180,00
4, 5	140,00	160,00
6S, 6, 7	110,00	130,00
apprendisti	94,00	106,00

Per i casi di *anzianità inferiore ai diciotto mesi*, gli importi di cui sopra verranno erogati *pro quota*, in ragione di *un diciottesimo per ciascun mese di servizio prestato*. *Analogamente* si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e di contratto. In parziale deroga a tale principio, *nessun riproporzionamento* verrà effettuato per assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale, ai trenta giorni.
Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'erogazione avviene con criteri di proporzionalità.

L'una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto. Riteniamo peraltro opportuno precisare che essa deve essere inclusa nella retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Il testo completo dell'accordo su

www.confcommerciochieti.it

TABELLE RETRIBUTIVE

PUBBLICI ESERCIZI E STABILIMENTI BALNEARI

CCNL TURISMO 19 luglio 2003
Trattamento economico per il periodo 01/07/2003 – 30/11/2003

TAB. 1

personale qualificato

Livello	paga base	contingenza	totale
a	1.074,58	542,70	1.617,28
b	959,89	537,59	1.497,48
1	858,00	536,71	1.394,71
2	743,32	531,59	1.274,91
3	674,35	528,26	1.202,61
4	609,65	524,94	1.134,59
5	541,47	522,37	1.063,84
6s	502,72	520,64	1.023,36
6	488,00	520,51	1.008,51
7	426,78	518,45	945,23

TAB. 2

Pubblici esercizi e stabilimenti balneari III-IV categoria
personale qualificato

Livello	paga base	contingenza	totale
a	1.068,90	542,19	1.611,09
b	954,73	537,12	1.491,85
1	852,84	536,24	1.389,08
2	738,93	531,2	1.270,13
3	670,48	527,91	1.198,39
4	606,29	524,64	1.130,93
5	538,37	522,09	1.060,46
6s	499,88	520,38	1.020,26
6	485,16	520,25	1.005,41
7	424,20	518,22	942,42

TAB. 3

personale qualificato minore di 18 anni

livelli	paga base	contingenza	totale	94%
4	609,65	524,94	1134,59	1066,51
5	541,47	522,37	1063,84	1000,01
6s	502,72	520,64	1023,36	961,96
6	488,00	520,51	1008,51	948,00
7	426,78	518,45	945,23	888,52

TAB. 4

Pubblici esercizi e stabilimenti balneari III-IV categoria
personale qualificato minore di 18 anni

Livello	paga base	contingenza	totale	94%
4	606,29	524,64	1.130,93	1063,07
5	538,37	522,09	1.060,46	996,83
6s	499,88	520,38	1.020,26	959,04
6	485,16	520,25	1.005,41	945,09
7	424,2	518,22	942,42	885,87

TAB. 5

extra / surroga

Livello	paga base	*compenso orario omnicomprensivo lordo*
4	10,39	
5	9,9	
6s	9,47	*per le decorrenze*
6	9,35	*v. pag. 3*
7	8,76	

TAB. 6

UNA TANTUM

livelli	qualificati ago-03	gen-04
A - B	190	210
1, 2, 3	160	180
4, 5	140	160
6S, 6, 7	110	130

apprendisti

2 tranche:

94 € ad Agosto 2003
106 € a Gennaio 2004

TABELLE RETRIBUTIVE

ALBERGHI E ALBERGHI MINORI

Ecco un quadro riepilogativo del trattamento economico (*paga base, contingenza, indennità quadri*) spettante ai dipendenti di aziende alberghiere con decorrenza dal mese di luglio 2003.

livelli	paga base	contingenza	indennità	totale
a	1074,58	542,70	46,48	1663,76
b	959,89	537,59	41,32	1538,80
1	858,00	536,71		1394,71
2	743,32	531,59		1274,91
3	674,35	528,26		1202,61
4	609,65	524,94		1134,59
5	541,47	522,37		1063,84
6s	502,72	520,64		1023,36
6	488,00	520,51		1008,51
7	426,78	518,45		945,23

ALBERGHI MINORI

livelli	paga base	contingenza	indennità	totale
a	1.063,22	541,61	46,48	1651,31
b	949,56	536,61	41,32	1527,49
1	847,67	535,73		1383,40
2	734,54	530,76		1265,30
3	666,60	527,52		1194,12
4	602,94	524,29		1127,23
5	535,27	521,77		1057,04
6s	497,04	520,09		1017,13
6	482,32	519,96		1002,28
7	421,62	517,95		939,57

*Sono considerate **aziende minori** gli alberghi di 2 e 1 stelle, le pensioni e le locande.*

Evidenziamo che, in seguito ad una espressa previsione contenuta nell'accordo del 19 luglio 2003, le riduzioni in argomento non trovano più applicazione per i dipendenti degli ostelli per la gioventù. Tali riduzioni non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate al quinto livello.

- ***una tantum***: v. pag. 6;
- ***lavoratori extra***: v. pag. 3;
- ***lavoratori minorenni***: v. pag. 10.

RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI MINORENNI

L'accordo di rinnovo del CCNL Turismo ha modificato anche il sistema di calcolo delle *retribuzioni dei lavoratori minorenni*, recependo il consolidato orientamento giurisprudenziale che, ai sensi dell'articolo 37 della Costituzione, *riconosce ai minori, a parità di lavoro, il diritto ad una retribuzione pari a quella percepita dai lavoratori maggiorenni.*

La completa equiparazione tra maggiorenni e minorenni si realizzerà solo nel gennaio 2006.

La soluzione adottata prevede infatti che, in via transitoria, la retribuzione dei lavoratori minorenni sia pari ad una percentuale della retribuzione dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, con un meccanismo simile a quello già previsto per gli apprendisti.

A decorrere la mese di luglio 2003, ***la retribuzione dei lavoratori minorenni è calcolata applicando alla retribuzione minima (paga base e contingenza) dei lavoratori qualificati la percentuale del 94%, con il seguente risultato.***

livelli	paga base	contingenza	totale	94%
4	609,65	524,94	1134,59	1066,51
5	541,47	522,37	1063,84	1000,01
6s	502,72	520,64	1023,36	961,96
6	488,00	520,51	1008,51	948,00
7	426,78	518,45	945,23	888,52

Con il medesimo sistema è stata calcolata la ***retribuzione dei lavoratori minorenni dipendenti da aziende alberghiere minori*** di cui all'articolo 205 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999.

livelli	paga base	contingenza	totale	94%
4	602,94	524,29	1127,23	1059,60
5	535,27	521,77	1057,04	993,62
6s	497,04	520,09	1017,13	956,10
6	482,32	519,96	1002,28	942,14
7	421,62	517,95	939,57	883,20

I successivi adeguamenti della misura percentuale dovranno essere effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2004 (96%), dal 1° gennaio 2005 (98%), per concludersi il 1° gennaio 2006 (100%).

Ovviamente, ulteriori adeguamenti dell'ammontare della retribuzione dei lavoratori minorenni dovranno essere effettuati in occasione della decorrenza delle diverse tranche di aumento contrattuale (dicembre 2003, settembre 2004, luglio 2005).

In vigenza del precedente CCNL, le riduzioni retributive in argomento erano applicabili unicamente ai lavoratori inquadrati nei livelli *quarto e inferiori*. Nell'evidenziare come il passaggio dal sistema di retribuzione tabellare al sistema percentuale consentirebbe, in linea teorica, di applicare tale meccanismo anche ai lavoratori inquadrati nei livelli terzo e superiori, si ritiene peraltro opportuno sconsigliare l'attribuzione a lavoratori minorenni di compiti di coordinamento di altri lavoratori.

Dall'applicazione del nuovo criterio non potrà in nessun caso derivare una riduzione dell'ammontare della retribuzione corrisposta al lavoratore. Ricorrendo tale ipotesi, il datore di

lavoro dovrà conservare a titolo individuale la differenza tra la nuova retribuzione contrattualmente prevista e il trattamento economico sin qui riconosciuto al lavoratore.

I limiti costituzionali citati in premessa sono fondati sul riconoscimento della diritto alla parità di retribuzione a parità di lavoro. Pertanto, rimangono pienamente operanti le disposizioni contrattuali che prevedono l'applicazione di trattamenti retributivi differenziati in ragione del contributo professionale apportato quali, ad esempio, le norme concernenti gli apprendisti e quelle relative ai lavoratori studenti.-

*** * * * ***

IL DIRETTORE
dott. V. D'Alessandro

IL PRESIDENTE
rag. N. Molino